

2) Qualora la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, se l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi «pubblicità televisiva» anche i messaggi in trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico a pagamento — quindi dietro compenso — ad un gioco a premi dell'emittente televisiva stessa.

(<sup>1</sup>) GU L 298, pag. 23.

(<sup>2</sup>) GU L 202, pag. 60.

**Ricorso proposto il 4 maggio 2006 dalla Cementbouw Handel & Industrie BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006, nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-202/06 P)

(2006/C 178/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Cementbouw Handel & Industrie BV (rappresentanti: W. Knibbeler, O. Brouwer e P. J. Kreijger, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006, con la quale quest'ultimo:

a) respinge la domanda proposta dalla ricorrente;

b) condanna la ricorrente alle spese.

— Se ritenuto opportuno, rimettere la causa in decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

— Condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sopportate da eventuali intervenienti.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado nella sua sentenza 23 febbraio 2006 ha:

a. effettuato un'errata interpretazione e applicazione degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (il regolamento sulle concentrazioni) (<sup>1</sup>), e

b. violato il principio di proporzionalità e effettuato un'errata interpretazione e applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni,

che lo hanno condotto a respingere erroneamente la domanda della ricorrente e a sostenere la decisione della Commissione nella parte in cui respingeva la prima serie di impegni proposti dalla ricorrente e dalla Haniel in quanto insufficienti.

(<sup>1</sup>) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen il 2 maggio 2006 — Essent Netwerk Noord e a./Aluminium Delfzijl BV**

(Causa C-206/06)

(2006/C 178/28)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### Giudice del rinvio

Rechtbank Groningen (Paesi Bassi)

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Essent Netwerk Noord e a.

*Convenuta:* Aluminium Delfzijl BV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 25 e 90 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un provvedimento legislativo in forza del quale gli utenti interni di energia elettrica per un periodo di transizione (dal 31 agosto 2000 sino al 31 dicembre 2000) devono corrispondere al loro gestore di rete un supplemento tariffario sulle quantità di energia trasportate al loro allacciamento, qualora siffatto supplemento debba essere versato dal gestore di rete ad una società indicata al riguardo dal legislatore al fine di compensare costi non conformi al mercato, sostenuti in conseguenza di obblighi assunti o di investimenti effettuati dalla medesima società prima della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, e detta società:
- sia la filiale comune delle quattro aziende di produzione interne;
  - nel periodo in questione (2000) sia la sola tenuta a sostenere i costi non conformi al mercato sorti in quell'anno;
  - a copertura di siffatti costi in quell'anno abbia senza dubbio bisogno di un importo di NLG 400 milioni (EUR 181 512 086,40), e
  - nei limiti in cui il ricavato del supplemento tariffario ecceda siffatto importo, debba corrispondere l'eccedenza al ministero.
- 2) Se il regime indicato nella prima questione soddisfi le condizioni poste dall'art. 87, n. 1, CE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'arbitrage il 10 maggio 2006 — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo**

(Causa C-212/06)

(2006/C 178/29)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour d'arbitrage (Belgio)

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Governo della Comunità francese, Governo vallone

*Convenuto:* Governo fiammingo

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un sistema di «assicurazione della dipendenza», a) istituito da una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea, b) applicabile alle persone residenti nella parte del territorio del suddetto Stato federale per la quale la citata Comunità autonoma è competente, c) che dà diritto alla presa a carico, da parte di questo sistema, sotto forma di un intervento forfetario, delle spese sostenute per la prestazione di aiuto e di servizi non aventi carattere medico alle persone, iscritte a questo sistema, che soffrano di una grave e prolungata riduzione della propria autonomia, d) finanziato, da una parte, grazie ai contributi degli iscritti e, dall'altra, grazie ad una dotazione che grava sul bilancio spese della Comunità autonoma interessata, costituisca un regime che rientra nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (<sup>1</sup>), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale è definito all'art. 4 di tale regolamento.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione pregiudiziale: Se, il suddetto regolamento, e in particolare i suoi articoli 2, 3 e 13 e, ove applicabili, i suoi articoli 18, 19, 20, 25 e 28, debba essere interpretato nel senso che le summenzionate disposizioni impediscono che una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea adotti, nell'esercizio delle proprie competenze, disposizioni che limitano la possibilità di essere assicurato e il godimento di un regime di previdenza sociale ai sensi del predetto regolamento alle persone che risiedono nel territorio per il quale tale Comunità autonoma è competente e, per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, alle persone che lavorano nel suddetto territorio e che risiedono in un altro Stato membro, con esclusione di coloro che, indipendentemente dalla loro nazionalità, risiedono in una parte del territorio dello Stato federale per la quale un'altra Comunità autonoma è competente.
- 3) Se gli articoli 18, 39 e 43 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea di adottare, nell'esercizio delle proprie competenze, disposizioni che limitano la possibilità di essere assicurato e il godimento di un regime di previdenza sociale ai sensi del predetto regolamento alle persone che risiedono nel territorio per il quale tale Comunità autonoma è competente e, per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, alle persone che lavorano nel detto territorio e che risiedono in un altro Stato membro, con esclusione di coloro che, indipendentemente dalla loro nazionalità, risiedono in una parte del territorio dello Stato federale per la quale un'altra Comunità autonoma è competente.